

REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO “TRASPORTI” PREVISTO DAL QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO OBIETTIVO 1

Art. 1 (costituzione)

In conformità alle disposizioni previste dal Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 delle Regioni italiane dell'obiettivo 1, in particolare dal paragrafo 6.4.3 “Sorveglianza”, sulla base di quanto approvato nella riunione del Comitato di Sorveglianza del QCS 2000-2006 tenutasi in data 7 novembre 2000 e visto l'esito della procedura di consultazione scritta, il Gruppo di lavoro “Trasporti” – di seguito denominato Gruppo - , è istituito con Decreto del Direttore del Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali, Dipartimento Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'11 settembre 2001. Il Gruppo è presieduto, in conformità al decreto medesimo, da un Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Servizio Pianificazione e Programmazione ed è costituito, oltre che dal Presidente, da una componente fissa rappresentata dai membri designati dalle Amministrazioni individuate dal suddetto decreto che sono chiamate, in ragione delle proprie competenze in materia, a partecipare stabilmente ai lavori, e da una componente variabile rappresentata dalle Amministrazioni che, in ragione delle rispettive competenze, parteciperanno ai lavori su specifica convocazione in relazione ai temi di volta in volta trattati.

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente designato dall'Amministrazione rappresentata.

Il Presidente del Gruppo:

- attiva la partecipazione delle Amministrazioni facenti parte della componente variabile, verificandone l'interesse nei riguardi dei temi trattati dall'ordine del giorno;
- può estendere la partecipazione ad esperti di settore, di volta in volta individuati, in relazione alle tematiche da approfondire, dandone notizia al Comitato di Sorveglianza del QCS;
- ha la facoltà, ove ne ravvisi l'opportunità, di consentire anche agli esponenti delle parti economiche e sociali non designati nel Gruppo ad assistere, senza potere di intervento, alle riunioni del Gruppo;
- relaziona al Comitato di Sorveglianza del QCS ob.1 2000-2006 sull'attività del Gruppo

Art. 2 (compiti)

Il Gruppo ha mandato di offrire supporto tecnico al Comitato di Sorveglianza del QCS al fine di favorire il coordinamento degli interventi previsti nell'Asse IV “Reti e nodi di servizio” con gli interventi ad essi correlati previsti negli altri Assi, in particolare: “Sistemi locali di sviluppo” e “Città”.

Il Gruppo dovrà inoltre garantire l'integrazione ed il coordinamento tra gli interventi previsti dal PON Trasporti e gli interventi in tale ambito previsti dai POR regionali; più specificamente il Gruppo ha il compito di contribuire alla definizione di ruoli, delle responsabilità e delle politiche di rispettiva competenza del PON Trasporti e dei POR regionali.

Il Gruppo supporta le Amministrazioni nell'individuazione delle tematiche specifiche, con riferimento ai settori di comune interesse, su cui è opportuno attivare il confronto al fine sia di creare sinergia tra le attività cofinanziate attraverso il PON Trasporti e i POR regionali, sia di evitare duplicazioni di attività.

Il Gruppo garantirà, altresì, il coordinamento operativo del partenariato istituzionale nell'ambito della Programmazione 2000-2006.

Il Gruppo assicurerà un'adeguata diffusione dei risultati del confronto e delle varie fasi del partenariato tra le Amministrazioni interessate.

Gruppo potrà suggerire soluzioni atte a far sì che l'utilizzo dei Fondi Strutturali nel settore da parte delle varie Amministrazioni sia coerente con gli obiettivi, gli strumenti, le procedure della politica nazionale e comunitaria, al fine di massimizzarne l'impatto. A tal fine, il Gruppo porterà all'attenzione dei membri la documentazione disponibile in materia.

Il Gruppo potrà svolgere riflessioni sulle linee e le scelte strategiche del Piano Generale dei Trasporti (PGT) soprattutto in relazione agli aspetti di programmazione del QCS ed esplorare nuove ipotesi necessarie per l'affinamento delle strategie di sviluppo del QCS – nella fase della riprogrammazione a medio termine – al fine di colmare lo sfasamento temporale tra il QCS e il PGT.

Il Gruppo potrà chiedere alle Amministrazioni partecipanti di fornire documentazione specifica a supporto dei propri lavori.

Il Gruppo, inoltre, potrà portare all'attenzione delle Amministrazioni questioni ritenute di particolare rilievo e potrà fornire i suggerimenti al riguardo.

Il Gruppo adotta un piano di lavoro e riferisce al Comitato di Sorveglianza del QCS almeno una volta all'anno, elaborando una relazione dell'attività svolta; inoltre può predisporre, di propria iniziativa, relazioni su argomenti specifici di particolare rilevanza per l'attuazione degli interventi e proporre, all'Autorità di Gestione del QCS, l'inserimento all'ordine del giorno del Comitato.

Art. 3 (riunioni)

Il Gruppo si riunisce almeno due volte l'anno .

Le riunioni si tengono presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

Il Gruppo può validamente riunirsi purché siano stati nominati almeno i quattro quinti dei membri della componente fissa.

Il Gruppo si intende regolarmente riunito se almeno la metà dei membri facenti parte della componente fissa è presente ai lavori.

Art. 4 (ordine del giorno)

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, inserendovi anche gli eventuali argomenti proposti per iscritto da uno o più membri del Gruppo.

In caso di urgenza, il Presidente, può promuovere l'esame di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Presidente invia ai membri del gruppo le convocazioni e l'ordine del giorno almeno venti giorni lavorativi prima della riunione.

Art. 5 (deliberazioni)

Le deliberazioni del Gruppo sono assunte secondo la prassi del consenso.

Art. 6 (relazioni)

La Presidenza del Gruppo cura la preparazione delle relazioni di attività che devono essere trasmesse, nei tempi e con le modalità previste dal regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del QCS, alla Segreteria Tecnica del Comitato stesso.

Art. 7 (trasmissione della documentazione)

Al fine di consentire la predisposizione della documentazione per le riunioni del Gruppo, i membri, che richiedono l'inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno provvedono all'invio degli eventuali documenti entro i quindici giorni lavorativi antecedenti la data della riunione.

La documentazione che, a norma del presente regolamento, deve essere inviata ai membri del Gruppo è trasmessa a mezzo posta elettronica, salvo eccezioni motivate, entro dieci giorni lavorativi dalla data della riunione.

Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, deve essere prioritariamente utilizzata la trasmissione a mezzo fax.

A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti del Gruppo di comunicare alla Presidenza l'indirizzo di posta elettronica ed il numero del Fax a cui inviare la documentazione.

La Presidenza del Gruppo indica l'indirizzo di posta elettronica cui inviare eventuale documentazione.

Art. 8 (Attività di supporto tecnico)

Le attività di supporto tecnico, che comportano la predisposizione dei documenti e delle relazioni attinenti ai lavori del Gruppo, sono assicurate a cura della Presidenza del Gruppo stesso.

Con riferimento alla fase di avvio del Gruppo, in conformità al decreto istitutivo, le attività di supporto organizzativo e logistico è assicurato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Servizio Fondi Strutturali Comunitari.

Art. 9 (Variazione della composizione)

La composizione del Gruppo può essere modificata su proposta dell'Autorità di gestione del QCS approvata dal Comitato di Sorveglianza del QCS, sulla base dei criteri della competenza per materia e dell'interesse per il tema di riferimento specifico.

Art. 10 (trasparenza e comunicazione)

Il Gruppo garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori.

E' cura della Presidenza del Gruppo fornire ai membri della componente variabile non convocati la documentazione e le informazioni relative alle riunioni. E' altresì compito della Presidenza recepire gli eventuali suggerimenti e/o contributi di tali membri e diffonderli a tutti i componenti del Gruppo.

Art. 11 (norme attuative)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni del QCS Italia 2000/2006 - obiettivo 1 - adottato dalla Commissione con decisione C(2000) 2050 del 1 agosto 2000 e delle altre disposizioni regolamentari comunitarie comunque pertinenti.